



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

## CONFERENZA UNIFICATA

Seduta del 14 febbraio 2008

Punto n. 2 dell'o.d.g - Elenco B

**OGGETTO:** Intesa tra Governo, Regioni, Comuni, Province e Comunità montane per l'attuazione dell'articolo 1, commi 630, 1250, 1251 e 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (legge finanziaria 2007) in materia di politiche per la famiglia. (POLITICHE PER LA FAMIGLIA)

*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

(Codice sito n. 4.3/2008/3 - Servizio II)

**Finalità del provvedimento:** La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, ha fatto pervenire la bozza di intesa con cui si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 630, 1250, 1261 e 1259 della legge finanziaria al fine di assicurare le risorse per l'anno 2008 per la continuità degli interventi avviati dalle Regioni e dagli Enti locali sulla base delle intese sancite dalla Conferenza Unificata del 27 giugno 2007, il 20 ed il 26 settembre 2007 (atti n. 50 del 27 giugno 2007, n. 51 del 20 settembre 2007 e n. 83 del 26 settembre 2007).

In particolare:

La bozza di intesa si compone dei seguenti 3 articoli:

- **Articolo 1 – Riorganizzazione dei consultori famigliari, sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro, riqualificazione delle assistenti famigliari:** si prevede che il fondo di € 97.000.000,00, viene ripartito tra le regioni e le province autonome con le stesse modalità previste per l'anno 2007;
- **Articolo 2 – Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi:** si prevede che per l'anno 2008 oltre allo stanziamento originario di € 100.000.000,00, è prevista la somma di € 67.000.000,00 di cui all'articolo 2, comma 462 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), di € 25.000.000,00 derivati da una diversa articolazione del fondo relativa al 2007 e € 25.000.000,00 di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- **Articolo 3 – Permanenza o ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti:** si prevede il riparto fra le Regioni e le Province autonome dell'importo di € 25.000.000,00 di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche della famiglia 22 gennaio 2008 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1251, lettera c-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base dei criteri già adottati per l'anno 2007. Per i programmi sperimentali delle Regioni e Province autonome, al fine di prevenire l'allontanamento dai nuclei famigliari delle persone non autosufficienti, saranno prese in considerazione la distribuzione della popolazione ultrasettantacinquenne, le condizioni socio-economiche dei nuclei famigliari e la disponibilità delle famiglie ad accogliere quei membri attualmente ospitati o ricoverati in strutture residenziali socio-sanitarie.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Lo schema di protocollo di intesa indicato in oggetto è stato trasmesso dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per le politiche della famiglia, con nota del 7 febbraio 2008 ed è stato inviato, con nota dell'8 febbraio 2008, alle Regioni ed agli Enti locali.

**Istruttoria:** Al fine dell'esame del testo del protocollo di intesa è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 12 febbraio 2008.

Nel corso dell'incontro, i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali hanno espresso avviso favorevole, a livello tecnico, al conseguimento dell'intesa ai fini di consentire l'erogazione delle risorse disponibili.

Al riguardo, hanno sollecitato a procedere anche alla definizione, in tempi brevi, dell'intesa relativa ai fondi per l'anno 2009 al fine di consentire una efficace programmazione degli interventi triennali a livello territoriale.

Infine, è stata condivisa la correzione di un errore materiale contenuto nell'articolo 2, comma 1, in cui il riferimento normativo relativo ai sessantasette milioni di euro ivi previsti è il comma 457 dell'articolo 2 e non il comma 462; pertanto, il testo dell'intesa così riformulato viene allegato alla presente intesa.

**Si sottopone alla Conferenza per il conseguimento dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.**

Il Direttore dell'Ufficio di Segreteria  
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali  
Prefetto Carpino

Il Direttore dell'Ufficio di Segreteria  
della Conferenza Stato-Regioni  
Avv. Giuseppe Busia

Intesa tra il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità montane attuativa dell'articolo 1, commi 630, 1250, 1251 e 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 14 febbraio 2008:

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

VISTA la legge 23 dicembre 1975, n. 698;

VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n.181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2006;

VISTO l'articolo 1, commi 630, 863, 864 e 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE n.174 del 22 dicembre 2006;

VISTO l'accordo sancito in Conferenza unificata nella seduta del 14 giugno 2007, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni;

VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, attuativa dell'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la assegnazione di una parte delle somme destinate alla realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia al finanziamento dell'accordo stipulato in pari data per la realizzazione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni a norma dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sancita in Conferenza unificata nella seduta del 14 giugno 2007;

VISTA l'intesa 27 giugno 2007 in sede di Conferenza unificata concernente i criteri di riparto del Fondo per le politiche della famiglia ed il decreto ministeriale con il quale è stato ripartito il predetto Fondo;

CONSIDERATA la natura dinamica del processo che dovrà tendere al raggiungimento dell'obiettivo di Lisbona e attesa la necessità di avviare la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi socio-educativi per la prima infanzia;

VISTE le intese sancite in Conferenza unificata il 20 e il 26 settembre 2007 relative, rispettivamente, agli interventi per la riorganizzazione dei consultori familiari, l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro, la riqualificazione delle assistenti familiari e al piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 22 gennaio 2008 con il quale sono state definite le finalizzazioni per l'anno 2008 del Fondo per le politiche della famiglia, senza discostarsi dall'impianto generale della citata intesa del 27 giugno in sede di Conferenza unificata e procedendo all'integrazione delle finalizzazioni di cui all'articolo 1, comma 1251, lettera c-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 2, c. 462, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

#### SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

per la prosecuzione degli interventi per la riorganizzazione dei consultori familiari, per la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro, per la riqualificazione delle assistenti familiari; per confermare i criteri sulla cui base le regioni e le province autonome attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (d'ora in avanti "piano") a norma dell'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche con la prosecuzione della sperimentazione delle sezioni primavera attraverso la destinazione al Ministero della pubblica istruzione di dieci milioni di euro anche per il 2008, utilizzando parte dei maggiori fondi messi a disposizione con l'articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha modificato l'ammontare degli importi di cui al citato dell'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali continuano a condividere il carattere dinamico e progressivo del processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia assumendo, con la sottoscrizione della presente intesa, l'impegno di proseguire nel perseguimento degli obiettivi perequativi nella distribuzione delle risorse, nonché di assicurare i corrispondenti incrementi del livello concordato all'articolo 3, comma 1, dell'intesa sancita in Conferenza unificata il 26 settembre 2007.

In particolare lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel ribadire quanto previsto nelle intese del 20 e del 26 settembre 2007, stabiliscono quanto segue:

#### Art. 1

*(Riorganizzazione dei consultori familiari, sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro, riqualificazione delle assistenti familiari)*

1. Il complessivo importo di novantasette milioni di euro che il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 22 gennaio 2008 finalizza per lo stesso anno per il proseguimento della realizzazione di interventi di riorganizzazione dei consultori familiari, sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro, riqualificazione delle assistenti familiari, viene ripartito tra le regioni e province autonome con le stesse modalità dell'anno precedente.

2. Le relative quote verranno erogate sentito il gruppo paritetico istituito al punto 3 dell'intesa del 20 settembre 2007.

#### Art. 2

*(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi)*

1. Le disponibilità finanziarie per l'anno 2008 finalizzate alla realizzazione del Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi sono costituite, in aggiunta allo stanziamento originario di cento milioni di euro già contabilizzato nella citata intesa sancita il 26 settembre 2007, da sessantasette milioni di euro aggiuntivi risultanti dall'articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da venticinque milioni derivanti da una diversa articolazione delle risorse del fondo per le politiche della famiglia relative al 2007 e da venticinque milioni di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

2. L'ammontare dell'incremento, pari a centodiciassette milioni di euro ed in relazione al quale le regioni si impegnano ad adeguare il cofinanziamento per l'anno 2008 nella misura minima del trenta per cento, viene ripartito con i criteri di cui alla citata intesa sancita il 26 settembre 2007.

3. Le quote spettanti a ciascuna regione verranno erogate a seguito dell'adozione di idoneo provvedimento che adegua il finanziamento dei singoli piani regionali.

#### Art. 3

*(Permanenza o ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti)*

1. L'importo di venticinque milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 22 gennaio 2008, volto a perseguire la finalità indicata dall'articolo 1, comma 1251, lettera c-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base degli stessi criteri di cui all'intesa del 20 settembre 2007 in materia di interventi di riorganizzazione dei consultori familiari, di qualificazione del lavoro delle assistenti familiari e di sperimentazione dell'abbattimento delle tariffe locali per le famiglie numerose.

2. Al fine di prevenire l'allontanamento dai nuclei familiari delle persone non autosufficienti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano programmi sperimentali di intervento contenenti misure finalizzate al concorso alle spese sostenute dalle famiglie per la retribuzione di un assistente familiare preposto alla cura di soggetti conviventi non autosufficienti ed eventuali ulteriori misure comunque finalizzate a favorire la permanenza in famiglia di persone non autosufficienti. A tal fine saranno, tra l'altro, considerati:

a) la distribuzione della popolazione ultrasettantacinquenne nei vari contesti regionali;

b) le condizioni socio-economiche dei nuclei familiari;

c) la disponibilità delle famiglie ad accogliere quei membri attualmente ospitati o ricoverati in strutture residenziali socio-sanitarie.

3. Le misure di cui al presente articolo sono attuate in coordinamento con gli interventi di cui all'intesa sancita in Conferenza unificata il 20 settembre 2007 relativi alle assistenti familiari, per tanto, all'erogazione delle risorse finanziarie si provvederà con le stesse modalità ivi previste.

Il Segretario  
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente  
On.le Prof.ssa Linda Lanzillotta